

ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DETERMINAZIONE N. 2 DEL 18 gennaio 2024

OGGETTO: *Indennità di prima sistemazione per il personale dirigente.*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Visto il D.P.R. 30 aprile 1970, n. 639;

Vista la Legge 9 marzo 1989, n. 88;

Visto il Decreto legislativo del 30 giugno 1994, n. 479;

Visto il D.P.R. 24 settembre 1997, n. 366;

Visto il decreto-legge 10 maggio 2023, n. 51 *"Disposizioni urgenti in materia di amministrazione di enti pubblici, di termini legislativi e di iniziative di solidarietà sociale"*, convertito con modificazioni dalla legge 3 luglio 2023, n. 87, e in particolare l'art. 1, comma 2;

Visto il D.P.C.M. del 15 giugno 2023 con cui la dott.ssa Micaela Gelera è stata nominata Commissario straordinario dell'Istituto, con i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al Presidente e al Consiglio di amministrazione ai sensi della vigente disciplina;

Visto il D.M. dell'11 febbraio 2022 di nomina del Direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

Visto il Regolamento di Organizzazione dell'Istituto adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 4 del 6 maggio 2020, da ultimo modificato con determinazione del Commissario straordinario n. 49 del 14 settembre 2023 e, in particolare, l'articolo 5 afferente ai poteri del Consiglio di Amministrazione;

Visto l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps, adottato con deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;

Visto il Decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche"*;

Visto il CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VI, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 1° agosto 2006, che all'articolo 66, comma 1, lettera e) prevede che al dirigente trasferito

Il Commissario Straordinario

ad altra sede dello stesso ente o agenzia, per motivi organizzativi o di servizio, quando il trasferimento comporti un cambio della sua residenza, deve essere corrisposto quale specifico trattamento economico l'indennità di prima sistemazione;

Visto il CCNL dell'Area Funzioni Centrali, triennio 2016 – 2018, sottoscritto il 9 marzo 2020, che all'articolo 1, comma 10, prevede che *"per quanto non espressamente previsto dal presente CCNL, continuano a trovare applicazione le disposizioni contrattuali dei precedenti CCNL, ove compatibili e non sostituite con le previsioni del presente CCNL e con le norme legislative, nei limiti del decreto legislativo n. 165/2001"*;

Vista la determinazione commissariale n. 1 del 14 gennaio 2009 che ha disciplinato tale indennità, ridefinendone l'ammontare rispetto a quanto indicato nella circolare INPS n. 36 del 19/2/1986;

Tenuto conto che l'articolo 4, comma 44 della legge 12 novembre 2011, n. 183 ha soppresso le indennità e i rimborsi di cui agli articoli 18, 19, 20 e 24 della legge 18 dicembre 1973, n. 836, come adeguati dalla legge 26 luglio 1978 n. 417, facendo salva l'indennità di prima sistemazione di cui all'art. 21 della stessa legge n. 836/1973, che risulta dovuta esclusivamente nel caso in cui vi sia mutamento effettivo della residenza del dipendente, a seguito del trasferimento ad altra sede permanente di servizio, disponendo altresì la soppressione delle analoghe disposizioni previste nei Contratti collettivi nazionali di lavoro;

Tenuto conto dei rilievi formulati dal Collegio dei Sindaci *pro tempore* in merito all'applicazione del citato articolo 4, comma 44 della legge n. 183/2011, finalizzati a sollecitare l'Ente ad adeguarsi alla linea di rigore e riduzione della spesa prevista dalla normativa generale, provvedendo a disapplicare la predetta determinazione commissariale n.1/2009 con decorrenza 1° gennaio 2012;

Tenuto conto che, in considerazione dei rilievi del Collegio dei Sindaci, il Ministero del Lavoro, con nota. n. 5963 del 19/04/2013, ha chiesto all'Inps di *"fornire ogni utile elemento informativo in ordine alle iniziative che codesto Istituto intenda adottare per il superamento delle criticità evidenziate dal collegio sindacale ed in ordine al recupero delle somme indebitamente erogate"*;

Preso atto che, l'Istituto, in via prudenziale, ha provveduto a disapplicare la determinazione commissariale n. 1/2009 con decorrenza 1° gennaio 2012, procedendo, altresì, al recupero delle maggiori somme corrisposte ai dirigenti a titolo di *"indennità di prima sistemazione"* a partire dal 1° gennaio 2012;

Rilevato che la giurisprudenza si è consolidata nell'accogliere i ricorsi presentati dai dirigenti condannando l'Istituto alla restituzione dell'indennità recuperata e

alla rifusione delle spese legali, in considerazione della inapplicabilità dell'articolo 4, comma 44, della Legge n. 183/2011 all'INPS, essendo detta disposizione riferibile esclusivamente al personale dipendente da amministrazioni statali e, al contrario, in ragione dell'applicabilità al personale dirigenziale dipendente dell'Istituto, del citato articolo 66 del CCNL dell'Area VI per il quadriennio 2002-2005, che regola il trattamento di trasferimento del personale dirigenziale dell'Istituto, ivi inclusa l'indennità di prima sistemazione; infatti, su ventisette giudizi già definiti in appello, ventiquattro sentenze sono risultate sfavorevoli all'Istituto (con la condanna dell'Inps alla restituzione dell'indennità di prima sistemazione trattenuta, all'erogazione di quella spettante ed al rimborso delle spese legali sostenute), due favorevoli ed una parzialmente favorevole. Dei venticinque giudizi instaurati in Cassazione (di cui 22 da parte dell'amministrazione), ventuno si sono già conclusi in senso sfavorevole all'Ente e quattro sono in corso;

Rilevato che il Coordinamento generale legale dell'Istituto con nota prot. n. 0007.09/06/2015. 0011451.U, ha ritenuto non opportuno, a normativa vigente, coltivare i giudizi promossi dal personale con qualifica dirigenziale in merito al recupero degli importi corrisposti a titolo di indennità di prima sistemazione;

Tenuto conto che si è ritenuto opportuno formulare apposita richiesta di parere sull'ambito soggettivo di applicazione dell'articolo 4, comma 44 della Legge 183/2011 al Dipartimento della Funzione pubblica, presso il quale, in data 8 giugno 2016, si è svolto un incontro, tra i rappresentanti del predetto Dipartimento, del Ministero dell'Economia e delle finanze, del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali nonché dello stesso Istituto, a seguito del quale è stato redatto un resoconto inviato con nota del citato Dipartimento n. 0035977 P-4.17.1.7.5 in data 8 luglio 2016;

Rilevato che dal suindicato resoconto emerge che l'indennità di prima sistemazione è tuttora vigente e va corrisposta nei soli casi di cambio di residenza e che il citato articolo 66 del CCNL dell'Area VI per il quadriennio 2002-2005, quindi, continua ad esplicare i propri effetti con riguardo al comma 1, lettera e);

Preso atto che dal resoconto emerge inoltre *"l'opportunità da parte dell'INPS, di un intervento di rivisitazione della disciplina sulla corresponsione dell'indennità di prima sistemazione dettata con delibera n.1/2009, in un'ottica di significativa riduzione"*;

Vista la nota del 9 maggio 2023 con la quale l'ARAN, in risposta alla richiesta formulata in pari data dall'Istituto, ha comunicato che *".... l'istituto dell'indennità di prima sistemazione indicato nei confronti del personale interessato dall'art. 66 del CCNL Area VI del 1/08/2006 rimane ad oggi vigente, ma deve venire"*

interpretato ed applicato da codesto Ente nel rispetto dei limiti indicati dall'art. 4, co. 44 della Legge n. 183/2011.";

Vista la dichiarazione congiunta – annessa al CCNI 2020 per il personale dirigente dell'Istituto sottoscritto il 14 luglio 2021, sottoposto ai controlli di legge e regolarmente certificato – con la quale l'Amministrazione ha assunto l'impegno a ripristinare l'indennità di prima sistemazione e ha convenuto con le parti sindacali che tale impegno sia assunto in coerenza con quanto espresso nel verbale dell'incontro congiunto presso la Funzione Pubblica dell'8 giugno 2016 e conformemente alle numerose sentenze pronunciate nei giudizi promossi dai dirigenti dell'Inps che hanno confermato la legittimità e la vigenza dell'istituto in questione;

Preso atto, pertanto, della necessità superare la precedente disapplicazione e di procedere alla rideterminazione degli importi della indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e) del CCNL secondo la tipologia del trasferimento, prevedendo altresì un importo aggiuntivo da corrispondere ai dirigenti nell'ipotesi in cui l'indennità di prima sistemazione sia connessa al conferimento di incarichi dirigenziali relativi a particolari sedi incentivate, che saranno individuate con apposito provvedimento del Direttore generale sulla base dei valori immobiliari in locazione e del tempo di vacanza dell'incarico;

Rilevato che gli oneri relativi all'erogazione dell'indennità trovano copertura nel capitolo 4U1102007 del bilancio dell'Istituto;

Vista la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione Generale;

Su proposta del Direttore generale,

DETERMINA

di stabilire gli importi della indennità di prima sistemazione di cui all'articolo 66, comma 1, lettera e) del CCNL relativo al personale dirigente dell'Area VI, per il quadriennio normativo 2002-2005 e biennio economico 2002-2003, sottoscritto il 1° agosto 2006, da corrispondere al personale con qualifica dirigenziale di prima e seconda fascia dell'Istituto, che cambia la propria residenza a seguito del conferimento di incarico dirigenziale, di livello generale e non generale, nei termini di seguito indicati:

Tipologia di trasferimento	Importo annuo
Trasferimenti intraregionali con spostamento ad altra provincia	da Km 60 a Km 200 € 3.000,00 maggiore di Km 200 € 6.000,00

Trasferimenti extraregionali	da Km 60 a Km 200 € 5.000,00 da Km 201 a Km 400 € 8.000,00 maggiore di Km 400 € 12.000,00.

Gli importi indicati nella tabella precedente si applicano nell'ipotesi in cui l'indennità di prima sistemazione sia dovuta per il conferimento di incarico di direzione di struttura di livello dirigenziale generale o di Direzione provinciale, Filiale metropolitana e Filiale provinciale, mentre sono dovuti per un importo pari alla metà di quello suindicato se la indennità è connessa al conferimento di incarichi di direzione di area manageriale. Ai suddetti importi è aggiunta la somma di € 5.000,00 annui se l'indennità di prima sistemazione è connessa al conferimento di incarichi dirigenziali relativi a direzione di particolari sedi incentivate, individuate con apposito provvedimento del Direttore generale sulla base dei valori immobiliari in locazione e del tempo di vacanza dell'incarico, ovvero l'importo di € 2.500,00 annui se l'indennità è connessa al conferimento di incarichi di area manageriale delle medesime sedi.

L'indennità di prima sistemazione è erogata su base annuale per la durata massima di tre anni, non prorogabili, a decorrere dalla data di cambio della residenza che dovrà durare per tutto il periodo di spettanza del beneficio.

Con riferimento ai trasferimenti intraregionali, l'indennità di prima sistemazione nella misura sopra indicata può essere erogata per un solo trasferimento all'interno della medesima regione.

L'indennità di prima sistemazione spettante per i trasferimenti extraregionali nella misura sopra indicata è esclusa in caso di rientro del dirigente nelle sedi di appartenenza precedenti ai trasferimenti che hanno dato luogo alla corresponsione della indennità, salvo che non siano trascorsi almeno sei anni.

In ogni caso, l'indennità di prima sistemazione non può essere corrisposta per un importo annuo che, cumulato con l'incentivo alla mobilità territoriale di cui al CCNI per i dirigenti di seconda fascia, superi la somma complessiva di 30.000,00 euro.

L'indennità di prima sistemazione è riconosciuta, ricorrendone le condizioni, a decorrere dalla data di adozione della presente determinazione.

La presente determinazione viene trasmessa, ai sensi dell'art. 53, comma 2 del DPR n. 639/1970, come sostituito dall'art. 8 della legge n. 88/1989, al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e al Ministero dell'Economia e delle Finanze.

La stessa è, altresì, trasmessa al Dipartimento della Funzione Pubblica presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Micaela Gelera